



**COMUNICATO UFFICIALE N. 327**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 392/AA al n. 397/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 392/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 502 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo CAPONE e della società A.S. SERRA 2007, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO CAPONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S. Serra 2007, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere omesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, di tesserare ed affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

A.S. SERRA 2007, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Angelo Capone all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo CAPONE in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S. SERRA 2007;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo CAPONE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S. SERRA 2007;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## COMUNICATO UFFICIALE N. 393/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 479 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Francesco TORTOMASI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO TORTOMASI, Arbitro Effettivo della sezione AIA di Castelfranco Veneto (TV), appartenente all'Organo Tecnico Regionale, con funzione di Assistente Arbitrale ai sensi dell'art. 50 comma 2 Regolamento AIA, in violazione dell'art. 42 commi 1, 2, 3 lett. c), 4 lett. d), 4 lett. e) del Regolamento AIA nonché degli artt. 5, 6.2, 6.4 e 7.3 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso collaborato alla gestione della pagina del social network INSTAGRAM "i\_am\_rosanero", riconducibile ai sostenitori della società sportiva del Palermo, in particolare per aver svolto dirette in live streaming dove sosteneva la squadra del Palermo, commentava le gare della società Palermo, effettuava interviste ai tifosi, effettuava servizio di commento nelle partite coinvolgenti la società del Palermo, commentava e forniva pubblicamente opinioni personali di sostenimento alla società Palermo, in occasione dei seguenti incontri del campionato di Serie C s.s. 21-22 e di Serie B s.s. 22-23:

1. PALERMO – TURRIS – del 19.02.2022;
2. PALERMO – VIBONESE del 05.03.2022;
3. PALERMO – PADOVA del 12.06.2022;
4. PALERMO – PERUGIA del 13.08.2022;
5. PALERMO – TERNANA del 27.02.2023;
6. PALERMO – MODENA del 17.03.2023;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco TORTOMASI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di sospensione per il Sig. Francesco TORTOMASI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 394/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 450 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo LUPORINI, Enrico DE PIETRO, Bruno ISOLA, e della società A.S.D. POLO AC LUCCHESI S. FILIPPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO LUPORINI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD POLO AC LUCCHESI S. FILIPPO a far data dal 21.11.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1, del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024-2023, per non avere lo stesso, dal 21.11.2023 sino almeno al 17.12.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi A 2007 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con la qualifica federale di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle NOIF, nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso, dal 21.11.2023 sino almeno al 17.12.2023, affidato al sig. Bruno Isola il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi A 2007, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ENRICO DE PIETRO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD POLO AC LUCCHESI S. FILIPPO sino al 21.11.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1, del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2024 - 2023 per non avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 21.11.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi A 2007, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con la qualifica federale di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle NOIF, nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del

Settore Tecnico, e dall'art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1, del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 -2024 fino al 21.11.2023, affidato al sig. Bruno Isola il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi A 2007, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

BRUNO ISOLA, dirigente tesserato per la società ASD POLO AC LUCCHESI S. FILIPPO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 17.12.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD POLO AC LUCCHESI S. FILIPPO militante nel campionato Allievi A 2007, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

A.S.D. POLO AC LUCCHESI S. FILIPPO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Enrico DE PIETRO, Carlo LUPORINI e Bruno ISOLA all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo LUPORINI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLO AC LUCCHESI S. FILIPPO, e dai Sig.ri Enrico DE PIETRO e Bruno ISOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo LUPORINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Enrico DE PIETRO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Bruno ISOLA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLO AC LUCCHESI S. FILIPPO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2024**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 395/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 457 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Denis CECCARELLI, e della società A.S.D. POGGIO MIRTETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENIS CECCARELLI, calciatore tesserato per la società A.S.D. POGGIO MIRTETO CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al termine della gara Poggio Mirteto Calcio – Vigor Rignano Flaminio del 28.10.2023, inviato all'arbitro di tale incontro messaggi vocali offensivi mediante l'applicazione whatsapp, utilizzando il telefono cellulare della Sig.ra Sara Agostini, comune conoscente, che era in possesso del numero dell'utenza telefonica del direttore di gara;

A.S.D. POGGIO MIRTETO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Denis CECCARELLI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis CECCARELLI, e dal Sig. Matteo ANTONELLI in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POGGIO MIRTETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Denis CECCARELLI, e di € 200,00 (duecento/00) per la società A.S.D. POGGIO MIRTETO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.



**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 396/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 447 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Tomas MOZZI e della società A.S.D. CODARUINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMAS MOZZI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Codaruina, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Codaruina, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. CODARUINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Tomas Mozzi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tomas MOZZI e dal Sig. Nicola Maurizio ARCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CODARUINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Tomas MOZZI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CODARUINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 21 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 397/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 437 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Angela SURANO, Cosimo MADAGHIELE, e della società A.S.D. EURO SPORT ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELA SURANO, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Euro Sport Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Euro Sport Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Leonardo Conversano, Marco Baccaro, Giuseppe Madaghiele, Luis Montanaro, Luigi Cavaliere, Thomas Simmini, Cosimo Vantaggiato, Antonio Cerasino, Francesco Pio Fusco, Marco Franciosa, Alessio Domenico Screti, Emilio Caiulo, Riccardo Colella e Thiago Guadalupi, tutti di età compresa tra gli 8 ed i 9 anni, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre della categoria Pulcini 1<sup>^</sup> anno schierate dalla società A.S.D. Euro Sport Academy nel corso del "IV Torneo Crema Caffè" svoltosi in data 15 ottobre 2023 a Grottaglie (Ta) presso il Centro Sportivo Eredità; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori sopra indicati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

COSIMO MADAGHIELE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Euro Sport Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione del torneo "IV Torneo Crema Caffè" svoltosi in data 15 ottobre 2023 a Grottaglie (Ta) presso il Centro Sportivo Eredità, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre della categorie Pulcini 1<sup>^</sup> anno schierate dalla società A.S.D. Euro Sport Academy nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Leonardo Conversano, Marco Baccaro, Giuseppe Madaghiele, Luis Montanaro, Luigi Cavaliere, Thomas Simmini, Cosimo Vantaggiato, Antonio Cerasino, Francesco Pio Fusco, Marco Franciosa, Alessio Domenico Screti, Emilio Caiulo, Riccardo Colella e Thiago Guadalupi, tutti di età compresa tra gli 8 ed i 9 anni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

A.S.D. EURO SPORT ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano

tesserati i sigg.ri Angela Surano e Cosimo Madaghiele ed al cui interno e nel cui interesse i calciatori sigg.ri Leonardo Conversano, Marco Baccaro, Giuseppe Madaghiele, Luis Montanaro, Luigi Cavaliere, Thomas Simmini, Cosimo Vantaggiato, Antonio Cerasino, Francesco Pio Fusco, Marco Franciosa, Alessio Domenico Screti, Emilio Caiulo, Riccardo Colella e Thiago Guadalupi hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cosimo MADAGHIELE e Angela SURANO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. EURO SPORT ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Angela SURANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Cosimo MADAGHIELE e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. EURO SPORT ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina